

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 517-A)

RELAZIONE DELLA 10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)

(RELATORE FARABEGOLI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BARTOLOMEI, MARTINELLI, PREMOLI, BALDINI, BUZIO,
PACINI, FARABEGOLI, SANTI e CACCHIOLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 OTTOBRE 1972

Finanziamento all'Istituto per lo sviluppo economico dell'Appennino (ISEA) per contributi in conto interessi su operazioni di piccolo credito turistico alle zone collinari e montane dell'Appennino centro-settentrionale

Comunicata alla Presidenza il 15 maggio 1973

ONOREVOLI SENATORI. — L'ISEA (Istituto per lo sviluppo economico dell'Appennino centro-settentrionale) costituito a Bologna nel 1957 e riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 1965, opera su tutto l'arco collinare e montano dell'Appennino centro-settentrionale dalla Liguria al Molise interessando totalmente o parzialmente dieci regioni.

Sin dall'inizio, l'attività dell'Istituto ha operato a sostegno della declinante economia appenninica favorendo, con crediti a tasso agevolato, lo sviluppo della ricettività turistica a basso costo. Furono le conclusioni della « Conferenza economica dell'Appennino » che a Bologna nel 1956 esaminò le cause del massiccio esodo delle popolazioni rurali e del progressivo deterioramento dell'economia agricola, ad indurre i pubblici poteri ad indirizzare gli incentivi secondo una prospettiva non più settoriale. Sull'Appennino, e non solo sull'Appennino, altre attività dovevano affiancare l'agricoltura. Altri settori produttivi dovevano concorrere alla formazione del reddito: il turismo, l'artigianato, la piccola e media industria.

L'ISEA nacque dunque per sperimentare in una zona campione — l'Appennino toscano-emiliano — un tipo di prestito assolutamente nuovo: il « piccolo credito turistico », mediante il quale si concedeva al montanaro la somma di lire 500.000 al tasso del 3,50 per cento annuo per migliorare l'abitazione e renderla adatta ad ospitare i villeggianti. La pratica burocratica per ottenere il prestito era semplicissima e non venivano chieste ipoteche a garanzia. La restituzione del prestito era prevista in 5 anni. Con i primi contributi in conto interessi forniti dal Ministero del tesoro, gli Istituti di credito fondatori dell'ISEA costituirono un « fondo prestiti » di 2 miliardi e 800 milioni di lire.

Il successo dell'iniziativa superò ogni previsione. Nei primi due anni vennero concessi 1.489 prestiti per ammodernare altrettante abitazioni, dotandole di servizi igienici, di acqua corrente, di luce elettrica, *comfort* fino ad allora sconosciuti alle popolazioni dell'Appennino.

Aderirono successivamente all'ISEA Istituti di credito ed enti di altre regioni sino a raggiungere l'attuale corpo sociale costituito da 71 banche, 31 enti provinciali per il turismo, 22 camere di commercio e 17 consorzi di bonifica montana.

Dalla originaria esperienza e dalle aumentate esigenze, nacquero altre forme di credito: il piccolo credito per villette turistiche per la costruzione di nuove modeste case, il piccolo credito turistico alberghiero per l'ammodernamento o la costruzione di piccoli alberghi, pensioni, locande e ristoranti, il piccolo credito per opere turistiche di interesse generale per la realizzazione di attrezzature di interesse pubblico come piscine, campi di svago, impianti di risalita, eccetera.

I fondi per la accresciuta mole di attività furono assegnati da successive leggi dello Stato. La prima, del novembre 1962, n. 1686, assegnò ai prestiti ISEA 300 milioni di lire in conto contributi interessi; la seconda, del giugno 1966, n. 415, 900 milioni in tre esercizi dal 1966 al 1968. Il « fondo contributi interessi » è stato ulteriormente finanziato con legge 12 marzo 1968, n. 326. L'articolo 21 di questa legge assegnò 1.350 milioni: rispettivamente, 150 milioni per l'anno 1968 e 300 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1969 al 1972. Con questa assegnazione, l'ISEA poteva disporre, usufruendo dei capitali messi a disposizione dagli Istituti di credito associati, un « fondo prestiti » di lire 3 miliardi all'anno. Era una somma ragguardevole, ma insufficiente a soddisfare le richieste. Provvide a colmare la lacuna la legge del 23 gennaio 1970, n. 26, che assegnò ulteriori 300 milioni annui all'ISEA in conto contributi interessi. Cumulando le assegnazioni della legge n. 326 e della legge n. 26, l'Istituto ha potuto disporre per gli anni 1970, 1971 e 1972, di un « fondo contributi interessi » di 600 milioni annui che ha mobilitato una disponibilità di capitali per i prestiti turistici di 6 miliardi l'anno.

La legge 23 marzo 1968, n. 326, ha esaurito la propria capacità nell'anno 1972. L'ISEA, di conseguenza, a partire dall'anno 1973, dispone soltanto dell'assegnazione del-

la legge n. 26 del 23 gennaio 1970: 300 milioni l'anno e possibilità operativa per 3 miliardi l'anno. Questa dimezzata disponibilità giunge nel momento in cui l'ISEA ha raggiunto la capacità operativa su tutto l'arco appenninico centro-settentrionale. Inoltre, i massimali dei prestiti turistici (1 milione per l'ammodernamento di vecchie abitazioni, 2 milioni per la costruzione di nuove case, 4 milioni per l'ammodernamento o la costruzione di piccoli alberghi, pensioni, locande e ristoranti e per la realizzazione di opere di interesse pubblico), fissati con la legge n. 415 del 1° giugno 1966, non corrispondono più alle reali esigenze. I massimali devono essere modificati tenendo conto dei costi correnti. Ma per far ciò occorre aumentare la assegnazione annuale a favore del « fondo contributi interessi » per i prestiti ISEA. Il disegno di legge che sottoponiamo al vostro esame e alla vostra approvazione prevede appunto il conferimento annuo all'ISEA di lire 1 miliardo elevando di 700 milioni l'assegnazione prevista dalla precedente legge 23 gennaio 1970, n. 26. L'accennato conferimento annuo dello Stato a favore dell'ISEA, previsto all'articolo 1 del presente disegno di legge, su proposta del gruppo socialista, è stato modificato in sede referente; la 10ª Commissione ha accolto il suggerimento di limitarne la durata in cinque anni a partire dall'anno finanziario 1973.

L'articolo 2 prevede il trasferimento all'ISEA degli interessi maturati sulle giacenze del « fondo contributi interessi » costituito per i prestiti ISEA con legge 16 settembre 1962, n. 1686, presso l'Istituto regionale di credito agrario per l'Emilia-Romagna (L'ISEA all'epoca non aveva ancora ottenuto il riconoscimento di personalità giuridica).

L'articolo 3 fissa i nuovi massimali: lire 2 milioni 500 mila per l'ammodernamento delle vecchie case, lire 5 milioni per la costruzione di case nuove, lire 10 milioni per l'ammodernamento e la costruzione di piccoli alberghi, pensioni, locande e ristoranti, lire 20 milioni per le opere turistiche di interesse pubblico. Per il terzo e quarto tipo di presti-

to, data l'entità della cifra, il periodo di ammortamento è portato sino a 10 anni. Il tasso d'interesse da porre a carico dei prestatori non potrà superare il 5 per cento annuo. Lo stesso articolo determina la tassa di bollo da apporre sulle cambiali nella misura agevolata dello 0,10 per mille, naturalmente per le operazioni erogate in forma cambiaria.

L'articolo 4 prevede le stesse agevolazioni di bollo previste dall'articolo 3 per le operazioni erogate dall'ISEA con contributi interessi delle regioni. L'ISEA è infatti uno strumento esecutivo che opera nell'ambito della programmazione nazionale e regionale. Le regioni che vorranno utilmente usufruire, con apposite convenzioni, dei servizi dell'Istituto, potranno godere dei benefici fiscali della presente legge.

La misura del contributo interessi che l'ISEA riconoscerà agli Istituti di credito sulle singole operazioni verrà fissata con apposito decreto del Ministro del tesoro di concerto col Ministro del turismo e dello spettacolo. Questa norma è prevista dall'articolo 5 e consentirà all'ISEA di operare con maggiore flessibilità in relazione all'andamento del mercato finanziario.

L'articolo 6 limita l'accesso al prestito ISEA a tutti gli aventi diritto che non abbiano ottenuto, nel triennio precedente, finanziamenti agevolati da parte dello Stato, delle regioni o di altri enti locali.

L'articolo 7 dispone che le norme fissate dagli articoli precedenti si applicano a favore delle operazioni ammesse a contributo dopo l'entrata in vigore della presente legge.

L'attività dell'ISEA, dimostratasi quanto mai utile in 15 anni di esercizio, riceverà nuovo slancio dall'approvazione della presente legge. Ricordiamo che l'ISEA in 15 anni ha ammesso a contributo oltre 30.000 prestiti erogando circa 35 miliardi di lire. Il costo complessivo delle opere stimulate dai prestiti turistici dell'Istituto ammonta a 130 miliardi di lire. Ne hanno beneficiato i residenti nelle zone collinari e montane, i piccoli operatori turistici, le famiglie meno abbienti e del ceto medio, i comuni e le aziende di soggiorno.

È una attività importante che va proseguita ed una esperienza che deve essere utilizzata dallo Stato e dalle regioni.

Queste ultime che hanno già la fortuna di avere nel proprio territorio un Istituto bene organizzato come l'ISEA, sono certo, vorranno favorirne i compiti e le funzioni, partecipando direttamente con ulteriori contributi onde favorire sempre più e meglio

le popolazioni più disagiate delle nostre colline e della montagna appenninica, favorendo una crescita economico-sociale ordinata e civile.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, per queste considerazioni invito il Senato ad approvare il presente disegno di legge.

FARABEGOLI, *relatore*

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

15 gennaio 1973

La Commissione Bilancio e Programmazione, esaminato il disegno di legge, comunica di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

F.to COLELLA

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEI PROPONENTI

Art. 1.

Il conferimento annuo dello Stato in favore dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Appennino centro-settentrionale (ISEA), autorizzato dalla legge 23 gennaio 1970, n. 26, è elevato da lire 300 milioni a lire 1.000 milioni a partire dall'anno finanziario 1973.

Art. 2.

Ad integrazione del fondo di cui all'articolo 1 della presente legge sono altresì conferiti all'ISEA gli interessi maturati sulle giacenze del « fondo contributi in conto interessi » — legge 16 settembre 1962, n. 1686, e successive modificazioni e integrazioni — gestito dall'Istituto regionale di credito agrario per l'Emilia-Romagna, e non utilizzati.

Art. 3.

I prestiti da ammettere al beneficio del contributo di cui al precedente articolo 1 possono essere concessi, anche in deroga ai propri statuti, dalle casse di risparmio e dalle aziende di credito socie dell'ISEA per opere da eseguirsi nelle zone collinari e montane dell'Appennino centro-settentrionale.

Detti prestiti non possono superare singolarmente:

a) l'ammontare di lire 2.500.000, se destinati al riattamento e al miglioramento di vecchie case di abitazione;

b) di lire 5.000.000, se destinati alla costruzione di villette turistiche;

c) di lire 10.000.000, se destinati al riattamento, al miglioramento e alla costruzione di modeste attrezzature alberghiere e di ristorazione;

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Il conferimento annuo dello Stato in favore dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Appennino centro-settentrionale (ISEA), autorizzato dalla legge 23 gennaio 1970, n. 26, è elevato da lire 300 milioni a lire 1.000 milioni per la durata di cinque anni a partire dall'anno finanziario 1973.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico.

(Segue: *Testo dei proponenti*)

d) di lire 20.000.000, se destinati alla realizzazione di opere turistiche di interesse generale.

I prestiti di cui alle lettere *a*) e *b*) debbono avere durata non eccedente i 5 anni; quelli di cui alle lettere *c*) e *d*), i 10 anni.

Il tasso da porre a carico dei prestatori non può essere superiore al 5 per cento annuo.

Per le operazioni erogate in forma cambiaria si applica la tassa di bollo dello 0,10 per mille, qualunque sia la scadenza degli effetti.

Art. 4.

Le agevolazioni di cui al quinto comma del precedente articolo si applicano alle analoghe operazioni poste in essere dall'ISEA con contributi delle Regioni.

Art. 5.

Per consentire l'applicazione del tasso d'interesse annuo nella misura fissata nel precedente articolo 3, il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo, determinerà, con proprio decreto, la misura del contributo in conto interessi da corrispondere agli istituti di credito sulle singole operazioni di finanziamento.

Con la stessa procedura potrà essere modificata la misura del suddetto contributo in relazione al tasso che gli istituti di credito praticano per operazioni similari.

Art. 6.

Delle provvidenze previste dalla presente legge non possono beneficiare gli immobili e gli esercizi i cui proprietari, affittuari e gestori abbiano usufruito nell'ultimo triennio, per lo stesso titolo, di contributi o finanziamenti da parte dello Stato, della Regione, di pubblica amministrazione o di altri enti pubblici.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

Identico.

Art. 6.

Identico.

(Segue: *Testo dei proponenti*)

Art. 7.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano alle operazioni ammesse a contributo dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

All'onere di lire 700 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1973, si provvede con una corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 7.

Identico.

Art. 8.

Identico.